

STATUTO NEWCO

INDICE

- Art. 1 - Costituzione e Denominazione**
- Art. 2 - Sede**
- Art. 3 - Durata**
- Art. 4 - Oggetto**
- Art. 5 - Capitale sociale**
- Art. 6 - Trasferimento di azioni, prelazione e clausola di gradimento**
- Art. 7 - Recesso**
- Art. 8 - Organi della Società**
- Art. 9 - Decisioni dei soci**
- Art. 10 - Assemblea**
- Art. 11 - Svolgimento dell'Assemblea**
- Art. 12 - Quorum costitutivi e deliberativi**
- Art. 13 - Il Consiglio di Amministrazione**
- Art. 14 - Poteri dell'organo amministrativo – Suoi ausiliari**
- Art. 15 - Rappresentanza**
- Art. 16 - Compensi degli amministratori**
- Art. 17 - Organo di controllo e Revisore**
- Art. 18 - Competenze e doveri del collegio sindacale**
- Art. 19 - Comitato Ristretto**
- Art. 20 - Presidente e Componenti del Comitato Ristretto**
- Art. 21 - Bilancio e utili**
- Art. 22 - Scioglimento e liquidazione**
- Art. 23 - Disposizioni applicabili**

E

COMUNE DI OME
Comune di Ome

Protocollo N.0001285/2016 del 22/02/2016

Art. 1 – Costituzione e Denominazione

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico denominata ACQUE BRESCIANE srl.

1.2 La società opera in via prevalente nella gestione in affidamento diretto "in house" del servizio idrico integrato, come definito dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonchè dalle Autorità di Regolazione nazionali nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Brescia o nel diverso perimetro territoriale definito ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, garantendone l'unicità della gestione.

1.3 Ai sensi della normativa vigente la Società è soggetta al controllo analogo dell'ente affidante il servizio idrico integrato esercitato, in conformità al presente Statuto, in modo congiunto con i Comuni appartenenti all'ATO della provincia di Brescia, direttamente soci o rappresentati attraverso la partecipazione di proprie società pubbliche. Il controllo analogo si esprime nei poteri di indirizzo, controllo e supervisione sull'insieme dei più importanti atti di gestione del servizio oggetto di affidamento diretto in house.

1.4 La società riconosce l'acqua quale patrimonio dell'umanità, bene comune, diritto inalienabile di ogni essere vivente. L'acqua potabile e i servizi igienico-sanitari sono un diritto umano essenziale per il pieno godimento del diritto alla vita e di tutti gli altri diritti umani secondo i principi enunciati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella Risoluzione n.64 del 28 luglio 2010.

Art. 2 – Sede

2.1 La società ha sede legale in Brescia (BS) Piazza Paolo VI.

2.2 In rapporto alle esigenze territoriali la società potrà istituire e sopprimere nell'ambito territoriale di competenza gestionale sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie e dipendenze, in Italia e all'Estero.

Art. 3 - Durata

La società ha durata fino al 31/12/2045 e potrà essere prorogata dall'Assemblea.

La Società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dei soci o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dalla Legge.

Art. 4 – Oggetto

4.1 La società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, nonché di ogni altra attività connessa, conseguente, collegata o funzionale a tale gestione nel territorio dei Comuni dell'ATO della provincia di Brescia in virtù dell'affidamento disposto dall'Ente Responsabile dell'Ambito.

4.2 Per servizio idrico integrato si intende ai sensi dell'art. 141, c. 2 del D. Lgs 152/2006, l'insieme dei servizi di captazione, adduzione, e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, che deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.

4.3 Alla società spetta la riscossione delle tariffe relative ai servizi gestiti.

La Società può assumere e gestire partecipazioni e interessenze in altre società o imprese sempre che ciò si riconnetta funzionalmente all'oggetto sociale o concerne attività a favore dei soci.

4.4 La Società dovrà in ogni caso assicurare lo svolgimento della propria attività in misura prevalente in favore degli Enti pubblici soci nel rispetto dei limiti fissati dalla legge o derivanti dalla giurisprudenza di derivazione comunitaria e nazionale rispetto al fatturato derivante dalla gestione delle attività di gestione del servizio idrico integrato affidate in house nell'ambito di competenza.

4.5 In via del tutto accessoria e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico, potrà effettuare ogni operazione commerciale, finanziaria, industriale, mobiliare e immobiliare, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere.

4.6 La Società può operare solo ed esclusivamente all'interno del territorio dell'Autorità d'Ambito, e comunque non può partecipare a procedure ad evidenza pubblica, né conseguire affidamenti di altri servizi da parte di enti non soci e non facenti parte dell'Ambito.

Art. 5 - Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila) e potrà essere detenuto esclusivamente, in maniera diretta o indiretta da Enti pubblici locali appartenenti all'ATO della provincia di Brescia. I conferimenti potranno essere effettuati in denaro ovvero in natura, con conferimento di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

5.2 La società potrà acquisire dai soci versamenti (con o senza obbligo di rimborso) e finanziamenti (a titolo oneroso o gratuito), nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.3 La società tiene volontariamente, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

5.4 Al fine di consentire la partecipazione di tutti i Comuni dell'ambito che non l'abbiano fatto in sede costitutiva, compresi quelli in regime di salvaguardia, al termine della stessa, saranno trasferite le quote temporaneamente acquisite dalla Provincia di Brescia, oppure si potrà procedere ad un aumento di capitale riservato ai nuovi soci.

5.5 Per i primi tre anni dalla costituzione della Società, le partecipazioni non possono formare oggetto di trasferimento neanche fra gli Enti soci, fatto salvo il diritto di acquisire le quote da parte di Comuni facenti parte dell'ambito della Provincia di Brescia che non abbiano acquisito la partecipazione in fase costitutiva della società.

5.6 Decorso tale periodo, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 6, ciascuno degli Enti soci potrà liberamente cedere la propria partecipazione sociale ad uno o più fra gli altri soci, oppure anche in favore di altri Comuni compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale che non abbiano acquisito la partecipazione in fase costitutiva della società.

Articolo 6 – Trasferimento delle partecipazioni, opzione e prelazione

6.1 In caso di trasferimento delle partecipazioni al capitale sociale e dei diritti di opzione di cui all'art. 2481-bis c.c. spetta agli altri soci il diritto di prelazione precisandosi che:

a) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette partecipazioni o diritti, (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento di azienda, fusione o scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni o diritti;

b) fermo restando il diritto di prelazione, in caso di costituzione di diritti reali sulla partecipazione il diritto di voto deve permanere in capo al socio che concede il diritto reale, a meno che tutti gli altri soci unanimi non consentano che il voto spetti al titolare del diritto reale;

c) il diritto di prelazione si origina (con riguardo alla partecipazione nella presente società di titolarità di un'altra società) anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo della società socia della presente società o avvenga un qualsiasi altro mutamento in detta partecipazione di controllo (come ad esempio per effetto di fusione, scissione, conferimento) che determini il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità di detto controllo; in tal caso si intende che l'Organo Amministrativo della società socia della presente società (o suoi aventi causa) abbia concesso opzione agli altri soci nella presente società (per il prezzo determinato con la procedura di arbitraggio di cui oltre) per l'acquisto della partecipazione o dei diritti di sua titolarità nella presente società da eserci-

tare entro 60 (sessanta) giorni dal giorno in cui siano avvenuti la cessione o i mutamenti di cui sopra.

6.2 In tutti gli altri casi, qualora un socio intenda trasferire a qualsiasi titolo tutta o parte della propria quota, o i propri diritti di opzione, dovrà preventivamente offrirli in prelazione agli altri soci con le modalità di seguito indicate.

Il socio che intenda trasferire tutta o parte della propria quota, o i propri diritti di opzione, ne darà avviso all'Organo Amministrativo della società, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno contenente l'indicazione del potenziale acquirente, del prezzo e delle altre condizioni del trasferimento.

6.3 L'Organo Amministrativo entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, offrirà agli altri soci le quote, o i diritti di opzione, alle stesse condizioni in proporzione alle quote possedute da ciascun socio.

L'offerta sarà fatta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a ciascuno dei soci presso il domicilio risultante dal registro delle imprese, con avvertenza che, ove uno di essi non intenda esercitare la prelazione, le quote e i diritti spettantigli si accresceranno automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che viceversa intendono avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

6.4 Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

La prelazione dovrà essere esercitata con raccomandata con ricevuta di ritorno diretta all'Organo Amministrativo consegnata alle poste nel termine, a pena di decadenza, di trenta giorni dal ricevimento dell'offerta da parte di ciascun socio; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile e l'Organo Amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

6.5 Nel caso in cui uno o più soci intendano esercitare la prelazione, ma non accettare il prezzo richiesto, il prezzo, le modalità e i tempi di pagamento nei confronti di tutti i soci che hanno formulato la richiesta di esercitare il diritto di prelazione saranno stabiliti di comune accordo, oppure con equo apprezzamento ai sensi degli artt. 1349 e 1473 c.c. da un arbitratore designato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove trovasi la sede sociale.

Nell'effettuare tale determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore reale dei beni da essa posseduti nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di quote di società.

6.6 Le determinazioni dell'arbitratore devono essere notificate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'Organo Amministrativo.

6.7 In caso di trasferimento di quote o di costituzione o cessione di diritti reali a favore di terzi a titolo gratuito o verso corrispettivo non in denaro, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo con la precisazione che gli altri soci eserciteranno il diritto di rilievo proporzionalmente e con diritto di accrescimento al prezzo stabilito di comune accordo oppure, in mancanza, determinato, sulla base dei criteri sopra enunciati, da un arbitratore designato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove trovasi la sede sociale.

6.8 L'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni sono decise dai soci con le modalità e il quorum che il presente statuto prevede per le decisioni dei soci aventi ad oggetto le modifiche dello statuto sociale.

6.9 Salvo quanto sopra previsto, il trasferimento delle partecipazioni a soggetti terzi rispetto ai soci, sarà soggetto alla valutazione di ammissibilità del Comitato di Indirizzo e Controllo di cui al successivo art. 19.

Per esprimere la valutazione di ammissibilità il Comitato considererà esclusivamente le caratteristiche del terzo acquirente il quale dovrà:

i) avere natura di Ente pubblico locale, ovvero società di capitali interamente controllata da Ente pubblico Locale;

ii) appartenere all'A.T.O. della Provincia di Brescia.

Riscontrate tali oggettive caratteristiche, il Comitato non potrà negare il proprio consenso.

6.10 Il consenso sarà comunque condizionato al mancato esercizio da parte degli altri soci del diritto di prelazione.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto descritto nel presente articolo, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Articolo 7 Recesso

7.1 Il diritto di recesso spetta in tutti i casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

7.2 L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale.

7.3 Il valore del patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del suo valore di mercato riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del presente articolo.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

7.4 In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

7.5 Il rimborso delle partecipazioni per le quali è stato esercitato il recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla data di efficacia del recesso.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo, n. 5 c.c.

Articolo 8 – Organi della Società.

8.1 Sono organi della Società: l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

8.2 Gli Enti Locali esercitano il controllo analogo e congiunto, per come previsto al punto 1.3 del presente Statuto, sulla gestione del servizio idrico integrato, come definito dal d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, oggetto di affidamento diretto "in house" nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Brescia, mediante il Comitato d'Indirizzo e Controllo previsto da un Accordo ex art. 15 l.n.241/1990 il quale si avvale del Comitato Ristretto previsto dall'art.19 del presente Statuto.

Articolo 9- Decisioni dei soci

9.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

9.2 In aggiunta alle delibere di cui all'art.2479 c.c., sono riservate all'assemblea dei soci le delibere aventi per oggetto:

- i) approvazione budget annuale;
- ii) approvazione piano triennale degli investimenti;
- iii) approvazione piano industriale;
- iv) nomina e revoca del direttore generale
- v) nomina e revoca dei membri del Comitato Ristretto.

9.3 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci e/o regolarmente risultanti tali dal Registro delle Imprese.

In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

9.4 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 10 Assemblea

10.1 Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

10.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio della Provincia di Brescia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

10.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica certificata, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

10.4 La deliberazione dell'assemblea si intende adottata, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 11 Svolgimento dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente della società o, in sua assenza dal Vicepresidente, entrambi nominati dall'assemblea dei soci con i quorum di cui al presente Statuto.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

11.2 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, telecollegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

11.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, consegnata in sede assembleare prima dell'inizio della riunione e che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

11.4 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente e riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 12 Quorum costitutivi e deliberativi

12.1 Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

12.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 13 Il Consiglio di Amministrazione

13.1 La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero membri determinato dai soci in conformità alla vigente normativa applicabile alle società a partecipazione pubblica (attualmente numero non superiore a 5).

All'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea dei soci provvede altresì a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove ritenuto, il Vicepresidente.

13.2 Gli amministratori possono essere anche non soci. La nomina degli amministratori deve avvenire nel rispetto dei criteri di onorabilità, professionalità e competenza tra coloro che hanno i requisiti di legge. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono inoltre se non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.

13.3 Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

Il collegio sindacale, se nominato, oppure – in caso contrario – gli altri consiglieri devono, entro 30 giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo e nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

13.4 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e se del caso un vice presidente.

13.5 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 14, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

13.6 La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

13.7 In caso di richiesta della maggioranza degli amministratori, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

13.8 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica certificata, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché all'interno del territorio della Provincia di Brescia.

13.9 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

13.10 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per teleconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

13.11 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 14 Poteri dell'organo amministrativo – Suoi ausiliari

14.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società e delibera sulle materie la cui competenza è ad esso riservata dalla legge ovvero del presente Statuto.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati ulteriori limiti ai poteri degli amministratori.

14.2 Il consiglio di amministrazione, può delegare i suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

14.3 Con riferimento alle materie indicate dall'articolo 2475 comma quinto c.c. ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni degli amministratori, che siano stati nominati con poteri disgiunti o congiunti, debbono essere adottate mediante apposita deliberazione; a tal fine gli amministratori vengono convocati dall'amministratore più anziano e deliberano validamente col voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni così assunte sono constatate da verbale sottoscritto da almeno un amministratore; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel libro delle decisioni degli amministratori; per quanto riguarda le modalità di convocazione, il luogo di convocazione e le modalità di svolgimento

della riunione si applicano, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente comma, le disposizioni del presente statuto concernenti il consiglio di amministrazione.

14.4 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

14.5 Qualora il Consiglio di Amministrazione o singoli amministratori, si discostino dagli indirizzi dell'Assemblea, essi potranno essere revocati.

14.6 Gli Amministratori dovranno inviare al Comitato Ristretto un report semestrale contenente i dati principali relativi al periodo di gestione anche in relazione alla esecuzione di quanto previsto dal Piano d'Ambito di volta in volta approvato dall'Ente Responsabile d'Ambito, contenente quanto meno una situazione di periodo semestrale relativa al semestre precedente e l'aggiornamento sullo stato di avanzamento del piano annuale degli investimenti, documenti che il Comitato Ristretto sarà autorizzato a comunicare al Comitato di Indirizzo e Controllo per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo analogo previste e disciplinate dall'Accordo stipulato tra gli Enti Locali ex art. 15 l.n.241/1990.

Articolo 15 Rappresentanza

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 16 Compensi degli amministratori

Al Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi membri per ragione del loro ufficio, un compenso la cui entità, fissata dall'Assemblea nei limiti di legge, resta valida anche per gli esercizi successivi, sino a diversa determinazione da parte di quest'ultima.

Articolo 17 Organo di controllo e Revisore

17.1 La nomina dell'organo di controllo è facoltativa finchè non ricorrano le condizioni di cui all'art. 2477 del codice civile.

L'Organo di controllo ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e ss. del Codice Civile ed esercita il controllo contabile con le funzioni stabilite dalla legge.

17.2 Nei casi in cui sia obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, l'assemblea potrà alternativamente nominare:

- un sindaco unico avente le caratteristiche di seguito indicate cui è anche attribuita la revisione legale dei conti, oppure ed in alternativa

- un Collegio sindacale composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

In caso di nomina del sindaco unico allo stesso è attribuita la revisione legale dei conti.

17.3 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

17.4 Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

I sindaci sono nominati dai soci, nel rispetto della normativa applicabile alle società a partecipazione pubblica. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.

17.5 I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

17.6 Con decisione dei soci può essere nominato un Revisore iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, in alternativa e nei casi di non obbligatorietà dell'Organo di controllo.

17.7 Il Revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina dell'Organo di controllo.

Il Revisore ha le stesse funzioni e gli stessi doveri e poteri dell'Organo di controllo.

Articolo 18 Competenze e doveri dell'organo di controllo.

18.1 L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

18.2 Ove organo collegiale, delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

18.3 I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audio o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni previste per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Articolo 19 Comitato Ristretto

19.1 L'esercizio del controllo analogo sulla società è esercitato dal Comitato d'indirizzo e controllo costituito dai Sindaci o loro delegati dei Comuni che partecipano al capitale sociale direttamente o indirettamente, tramite propria società pubblica. Tale Comitato si avvale del Comitato Ristretto previsto dal presente articolo.

19.2 Fermi restando i principi generali, i diritti e gli obblighi che governano il funzionamento delle società di capitali, il Comitato Ristretto acquisisce dagli Amministratori ogni utile informazione, dati ed elementi ed estrae copia di atti, che poi consegna al Comitato di Indirizzo e Controllo in tempo utile al fine di consentirgli l'espressione dei pareri di sua competenza e di esercitare il Controllo Analogo previsto dalla legge.

La copia degli atti estratti e le informazioni in esse contenute hanno natura di riservatezza e non possono essere utilizzati in alcun modo salvo che per l'espletamento delle funzioni del Controllo Analogo previsto dalla legge.

19.3 Il Comitato esercita funzioni di supporto agli Enti locali ai quali viene fornito il servizio ai fini dell'esercizio del controllo analogo e congiunto sulla gestione dei servizi oggetto del presente Statuto.

Il Comitato rappresenta lo strumento per favorire il dialogo costruttivo tra società ed Enti Locali i cui servizi sono gestiti dalla società stessa, e può formulare proposte suggerimenti all'Organo Amministrativo e al Direttore Generale in ordine a specifiche questioni inerenti la programmazione e lo svolgimento del S.I.I., nonché sui necessari investimenti e sulla corretta gestione.

Il Comitato può suggerire o invitare i soggetti competenti alla convocazione dell'assemblea.

19.4 Il Comitato è presieduto dal suo Presidente e in caso di sua assenza o impedimento, da un componente eletto dal comitato stesso.

Il Comitato elegge tra i propri componenti un Segretario.

Di ogni seduta del Comitato è redatto un verbale, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

19.5 Il Comitato si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente, quando questi lo ritenga opportuno e, in via straordinaria, su richiesta:

(a) di ogni componente,

(b) del Presidente del Consiglio di Amministrazione, in particolare qualora intenda sottoporre al Comitato questioni rientranti nella competenza di quest'ultimo.

19.6 Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti; in caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente.

Articolo 20 Presidente e Componenti del Comitato Ristretto

20.1 Il Comitato Ristretto è composto da cinque membri nominati dall'Assemblea.

Il Presidente e gli altri componenti del Comitato sono eletti dall'Assemblea tra i Sindaci dei Comuni ai quali viene fornito il servizio o loro delegati, su proposta del Comitato di Indirizzo e Controllo, in modo da garantire un'adeguata rappresentatività territoriale, ed una rotazione periodica.

I componenti del Comitato possono farsi supportare da Dirigenti o da funzionari facenti parte di Enti ai quali viene fornito il servizio.

20.2 I componenti eletti del Comitato durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili.

I componenti eletti del Comitato decadono nel momento in cui cessano di rivestire la carica di Sindaco o al termine del mandato del Sindaco che li ha delegati.

20.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti eletti, la prima Assemblea utile provvede alla loro sostituzione nel rispetto dei principi e delle modalità di cui al presente articolo.

Al Presidente e ai Componenti del Comitato non competono né emolumenti né rimborsi spese.

Articolo 21 Bilancio e utili

21.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno accantonati o destinati a favore di riserve straordinarie per gli investimenti oggetto dell'attività della società.

21.2 Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c.

Articolo 22 Scioglimento e liquidazione

22.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

22.2 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento

del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

- a chi spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 23 Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata.